

allegato alla deliberazione
n° 219 del - 7 AGO 2020 ALLEGATO D

2 - Protocollo ISPRA: 2020/27950 del 26/06/2020



Prot. /

Prot. 210604
26 GIU. 2020

Regione Calabria
Dipartimento N. 8
Agricoltura - Foreste - Forestazione
VIALE EUROPA - LOC. GERMANATO
88100 CATANZARO
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica

(Dott. Piero Genovesi)



Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 – e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 166002 del 18 Maggio 2020 ed avendo preso visione del materiale documentale inoltrato, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica in conformità alla L. 157/92, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie (art. 1, c 3, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).


Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità, rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni, di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui ciò possa costituire un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che già versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso taxon possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito distributivo considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Calabria che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI



Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si richiama al documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* trasmesso alle Amministrazioni con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1). In questo quadro generale, particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle *Red List of Birds* mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che, per alcuni taxa, lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato recentemente con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*. Di ciò ovviamente si è tenuto conto.

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere si è fatto riferimento al documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (versione 2014), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.


Si rammenta altresì che le limitazioni temporali alla apertura della attività venatoria alla **Tortora selvatica** sono state indicate dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018 e che l'art. 18, c. 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla pre-apertura della caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione prenuziale di **Tordo bottaccio** e **Cesena**, si è tenuto conto delle valutazioni espresse con nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Visto lo stato di conservazione del **Combattente** (SPEC 2), l'assenza di monitoraggio sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, tenuto altresì conto che il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie,



registrato in alcuni siti chiave, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni (si vede al riguardo la sopracitata Guida alla stesura dei calendari venatori), a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del Combattente non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

In considerazione del rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta. A questo proposito si ricorda che la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE", al punto 2.6.10, evidenzia che "il rischio di confusione ... può rappresentare una minaccia per la conservazione di alcune specie vulnerabili o minacciate come ad es. la Moretta tabaccata" con ciò confermando la sussistenza di tale rischio.

Per quanto riguarda le specie Pavoncella e Moriglione si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio c.a. in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie.

Inoltre, in riferimento al richiamo contenuto nella nota sopra citata relativo alla necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione, si informa che questo Istituto, onde contribuire al conseguimento dell'obiettivo, sta lavorando alla redazione delle bozze dei piani di gestione di Pavoncella e Moriglione che si prevede di completare entro il mese di dicembre p.v.

Per quanto concerne l'Allodola si evidenzia che in data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-l'allodola-551043/>. Constatato che l'arco temporale di prelievo e i carnieri massimi giornalieri e stagionali prospettati da Regione Calabria sono condivisibili in quanto rientrano entro i termini indicati da Ispra, si invita comunque codesta Amministrazione ad adottare tutte le misure previste nel piano di gestione nazionale.

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima dell' 1 ottobre 2020

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** si desidera evidenziare che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. Pur tuttavia, in attesa delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, anche tenuto conto della nota inviata dal Ministero dell'Ambiente alle Regioni e Province Autonome con protocollo n. 0014687 del 3 luglio 2018 con la quale si richiamano le Regioni e Province Autonome ad evitare di autorizzare la preapertura della caccia alla **Tortora**,



questo Istituto ritiene che vada esclusa la preapertura alla specie in data anteriore al 20 settembre pv e che la caccia alla specie in settembre sia effettuata esclusivamente da appostamento.

In merito alla possibilità di prevedere l'apertura anticipata della caccia alla **Quaglia** il 13 settembre 2020 e l'apertura generale della caccia al 20 settembre 2020 per le specie **Fagiano, Quaglia, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua e Porciglione** questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all' 1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra indicato il **Merlo** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e le specie **Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia** per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "*Key Concepts*", andrebbe subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità prevedendo quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. A tal riguardo si evidenzia che nonostante in base al Decreto 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) le regioni debbano trasmettere a ISPRA i dati dei carnieri annuali delle specie cacciate ricavati dai tesserini venatori, la Regione Calabria non ha mai inviato tali dati.

Si manifesta apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio di codesta Amministrazione di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della **Beccaccia** in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi di eventi meteo climatici sfavorevoli. A tal fine si allega il "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di



gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento *"Key Concepts"*, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione prenuziale per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal *"Key Concepts"* (si veda nota ISPRA prot. n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio 2020.

Per la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") (*"European birds of conservation concern"*, BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Si ritiene che il prelievo venatorio al **Fagiano** non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2020. L'eventuale prolungamento della caccia a questa specie oltre tale data, va subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifico piano di prelievo conservativo articolato per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a **Beccaccino**, **Frullino**, **Gallinella d'acqua**, **Folaga**, **Porciglione**, **Germano reale**, **Alzavola**, **Codone**, **Fischione**, **Mestolone**, **Marzaiola** e **Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Estensione temporale del prelievo

Si evidenzia che per **Colombaccio**, **Gazza**, **Ghiandaia** e **Cornacchia grigia** per le quali è previsto sia l'anticipo dell'apertura della caccia al 2 settembre 2020, sia il posticipo sino al 10



febbraio 2021, l'arco temporale di caccia previsto nella proposta di calendario venatorio regionale si protrae oltre i termini consentiti dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2010 e va pertanto adeguatamente ridotto. La modalità di calcolo dell'arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo o di chiusura posticipata, a parere di questo Istituto deve infatti comprendere l'intervallo temporale intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute. Pertanto, volendo conservare la preapertura al 2 settembre occorre prevedere la chiusura della caccia al 13 gennaio oppure in caso di termine al 10 febbraio occorre aprire non prima dell'1 ottobre. Si rammenta inoltre che l'autorizzazione regionale alla modifica dei termini temporali di cui al comma 1 dell'art. 18, è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

Nelle more del recepimento delle indicazioni testé riportate in merito all'arco temporale massimo di prelievo di Colombaccio e Corvidi, si osserva che l'eventuale posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio 2021 non coincide con il periodo riproduttivo delle specie in parola indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre le specie risultano ampiamente diffuse sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea. Tuttavia nel caso di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente rigide alla fine dell'inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la sospensione del prelievo.

FORME DI CACCIA

In merito alla possibilità esercitare la caccia agli Anatidi lungo la battigia, come previsto da codesta Amministrazione, si evidenzia che in base al disposto dell'art. 21, comma 2, della Legge n. 157/92, ciò è consentito solo nel caso in cui le Regioni abbiano provveduto ad istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Lo scrivente Istituto tuttavia non è a conoscenza del fatto che siano state condotte iniziative specifiche volte alla tutela delle aree chiave per la sosta dei migratori, come previsto all'art. 1, comma 5 della medesima Legge quadro, e pertanto chiede di poter ottenere la documentazione tecnica prodotta a riguardo, qualora disponibile, onde poter aggiornare il quadro relativo allo stato di applicazione della normativa nazionale nelle diverse realtà regionali. In assenza di azioni specifiche volte a tutelare zone chiave per la sosta dei migratori, ai sensi della suddetta Legge quadro non risulta consentito il prelievo venatorio a meno di 500 metri dalla costa marina.

Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla



nidificazione degli stessi.

MAMMIFERI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per la **Lepre comune**. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della specie. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Infine per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere in ogni ATC e andrebbe prevista un'anticipazione della chiusura della caccia ai primi giorni di dicembre in tutto il territorio regionale.

Al fine di attuare le più opportune misure di tutela delle popolazioni di **Lepre italiana**, specie endemica minacciata di interesse conservazionistico, negli ATC e nelle AFV dove quest'ultima specie sia stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno ripartire il territorio regionale sulla base dell'esatta distribuzione di Lepre comune ed italiana, escludendo il ripopolamento artificiale ed il prelievo della Lepre comune nelle aree occupate e potenzialmente idonee per la Lepre italiana.

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore, che la caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dovrebbe essere autorizzati nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dall' 1 ottobre 2020.


PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 25 luglio appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Inoltre si ritiene che dovrebbe essere evitato l'utilizzo di Coturnici d'allevamento, e a maggior ragione di individui di Chukar e Pernice rossa, nelle ZAC e durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, stante il possibile rischio di inquinamento genetico delle residue popolazioni naturali di Coturnice. Questa indicazione è in accordo con lo schema del piano di gestione della specie approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>).

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei



cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it>, selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE
DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

n.1 allegato
/lru
Rif. int. 20816/2020